

8 luglio 2022

Regolamento per la fornitura di acqua potabile durante la tappa zero

Consorzio Acquedotto Regionale del Mendrisiotto (ARM)

Indice

| | |
|--|-----------|
| CAPITOLO I: DEFINIZIONI | 5 |
| CAPITOLO II: BASI LEGALI | 6 |
| Leggi e Ordinanze: | 6 |
| Direttive della SSIGA: | 6 |
| CAPITOLO III: DISPOSIZIONI GENERALI | 7 |
| Art. 1 Costituzione | 7 |
| Art. 2 Scopo e campo di applicazione | 7 |
| Art. 3 Basi giuridiche | 7 |
| Art. 4 Organizzazione e competenze del Consorzio ARM | 7 |
| Art. 5 Competenze dei Comuni | 8 |
| Art. 6 Contabilità | 8 |
| Art. 7 Copertura dei costi | 8 |
| Art. 8 Compiti del Consorzio ARM | 8 |
| CAPITOLO IV: IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE | 9 |
| Art. 9 PCAI-M | 9 |
| Art. 10 Rete di distribuzione | 9 |
| Art. 11 Condotta principale ARM | 9 |
| Art. 12 Condotte di distribuzione ARM | 9 |
| Art. 13 Costruzione | 9 |
| Art. 14 Accesso, azionamento di saracinesche | 10 |
| CAPITOLO V: FORNITURA DELL'ACQUA | 10 |
| Art. 15 Principi | 10 |
| Art. 16 Limitazione della fornitura | 10 |
| Art. 17 Esclusione di responsabilità | 11 |
| Art. 18 Divieto di cessione dell'acqua | 11 |
| Art. 19 Limitazione di portata | 11 |
| CAPITOLO VI: APPARECCHI DI MISURA | 11 |
| Art. 20 Misura e lettura | 11 |
| Art. 21 Proprietà e manutenzione | 12 |
| Art. 22 Ubicazione | 12 |
| Art. 23 Contestazioni | 12 |
| Art. 24 Disfunzioni | 12 |
| Art. 25 Sotto-contatori | 12 |

| | |
|---|-----------|
| CAPITOLO VII: ACQUISTO DI ACQUA DAI COMUNI CONSORZIATI | 13 |
| Art. 26 Principio | 13 |
| Art. 27 Prezzo di acquisto | 13 |
| | |
| CAPITOLO VIII: TASSE DI FORNITURA | 13 |
| Art. 28 Principio | 13 |
| Art. 29 Tassa di fornitura | 13 |
| Art. 30 Fatturazione e acconti per tasse di fornitura | 14 |
| | |
| CAPITOLO IX: CONTESTAZIONI E PROCEDURA | 14 |
| Art. 31 Contestazioni e procedure | 14 |
| | |
| CAPITOLO X: DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI | 15 |
| Art. 32 Norma transitoria | 15 |
| Art. 33 Entrata in vigore | 15 |

Regolamento per la fornitura di acqua potabile durante la tappa zero

Il Consiglio consortile del Consorzio Acquedotto Regionale del Mendrisiotto (ARM),

richiamati la Legge cantonale sull'approvvigionamento idrico del 22 giugno 1994, in applicazione della Legge sul consorzio dei Comuni (LCCom) del 22 febbraio 2010, della Legge Organica Comunale (LOC) del 10 marzo 1987 e delle relative norme di applicazione,

risolve

CAPITOLO I: DEFINIZIONI

| | |
|----------------------------|--|
| Utente | consumatore finale; |
| Acqua potabile | acqua che rientra nei limiti di potabilità secondo la Legge federale sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (LDerr) e le relative Ordinanze; |
| Acqua greggia | acqua non trattata e fornita senza garanzia di potabilità; |
| Consorzio ARM | Consorzio Acquedotto Regionale del Mendrisiotto; |
| Condotta principale | condotta tra Riva San Vitale e Chiasso che alimenta le condotte di distribuzione; |
| Condotte di distribuzione | condotte di collegamento tra la condotta principale e gli acquedotti comunali e tra le reti comunali; |
| Stazione di consegna | edificio per il pompaggio e la distribuzione dell'acqua agli acquedotti comunali |
| Contatore | strumento di misurazione del volume dell'acqua fornito all'abbonato; |
| Dispositivi di telelettura | strumentazione necessaria alla trasmissione a distanza dei dati del contatore; |
| PCAI-M | Piano cantonale d'approvvigionamento idrico del Mendrisiotto; |
| SSIGA | Società Svizzera dell'Industria del Gas e delle Acque. |

CAPITOLO II: BASI LEGALI

Nell'ambito della fornitura di acqua potabile valgono le seguenti leggi, ordinanze, direttive e atti pianificatori (la lista non ha la pretesa di essere esaustiva).

Leggi e Ordinanze:

- Legge federale sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (LDerr, RS 817.0).
- Ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (ODerr, RS 817.02).
- Ordinanza del DFI sull'acqua potabile e sull'acqua per piscine e docce accessibili al pubblico (OPPD, RS 817.022.11).
- Ordinanza del DFI sui materiali e gli oggetti (RS 817.023.21).
- Legge federale sulla protezione delle acque (LPAc, RS 814.20).
- Ordinanza federale sulla protezione delle acque (OPAc, RS 814.201).
- Ordinanza sulla garanzia dell'approvvigionamento di acqua potabile in situazioni di grave penuria (OAAP; RS 531.32)
- Legge sul demanio pubblico (RL 720.100).
- Legge sull'utilizzazione delle acque (RL 721.100).
- Legge sull'approvvigionamento idrico (LAppri, RL 722.100).
- Legge sulle acque sotterranee (LAS; RL 722.300).
- Legge d'applicazione della legge federale contro l'inquinamento delle acque (RL 833.100)

Direttive della SSIGA:

- Direttive per la sorveglianza sanitaria delle distribuzioni d'acqua (W1).
- Direttive per l'allestimento delle installazioni d'acqua potabile (W3).
- Protezione contro i ritorni d'acqua, complemento della direttiva W3 (W/TPW 126).
- Direttive per lo studio, la realizzazione e l'esercizio di condotte d'acqua potabile (W4).
- Direttive per lo studio, la realizzazione e l'esercizio di serbatoi d'acqua (W6).
- Direttive per lo studio, la realizzazione e l'esercizio di captazioni di sorgenti (W10).
- Linee direttive per una buona prassi procedurale nelle aziende dell'acqua potabile (W12).

Atti pianificatori:

- Piano cantonale d'approvvigionamento idrico del Mendrisiotto (PCAI-M)

Statuto consortile:

- Statuto del Consorzio Acquedotto Regionale del Mendrisiotto (Statuto ARM)

CAPITOLO III: DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1
Costituzione
1. Il Consorzio Acquedotto Regionale del Mendrisiotto (in seguito Consorzio ARM) è stato costituito ai sensi della Legge sul consorzio dei Comuni del 22 febbraio 2010 (LCCOM), della Legge federale sulla protezione delle acque del 24 gennaio 1991 (LPAC), della Legge sull'approvvigionamento idrico del 22 giugno 1994 (LAppri) e della Legge Organica Comunale del 10 marzo 1987 (LOC).
 2. Il Consorzio ARM è disciplinato dalle norme citate all'art. 1 cpv. 1 del presente Regolamento e dallo Statuto consortile. Sono riservati disposti di leggi speciali e direttive settoriali.
- Art. 2
Scopo e campo di applicazione
1. Il presente Regolamento disciplina i principi generali e le modalità per la messa in rete delle risorse idriche e la fornitura di acqua potabile ai Comuni consorziati durante la tappa zero (messa in rete degli acquedotti comunali) del PCAI-M.
 2. Il presente Regolamento si applica a tutto il comprensorio ARM, così come definito nello statuto consortile, rispettivamente nel PCAI-M.
 3. Il presente Regolamento ha carattere transitorio, in attesa del disciplinamento definitivo che sarà adottato al momento della messa in servizio della tappa lago (stazione di potabilizzazione).
- Art. 3
Basi giuridiche
1. Il presente Regolamento, le prescrizioni che ne derivano e le tasse in vigore come pure qualsiasi eventuale contratto particolare di fornitura, costituiscono le basi giuridiche delle relazioni tra il Consorzio ARM e i Comuni consorziati.
 2. Restano riservate le disposizioni del diritto federale e cantonale applicabili in materia.
 3. L'allacciamento alla rete di distribuzione del Consorzio ARM implica l'accettazione del presente Regolamento, delle prescrizioni e delle tasse in vigore.
 4. Il Regolamento è scaricabile dai siti internet dei Comuni consorziati, liberamente e gratuitamente.
- Art. 4
Organizzazione e competenze del Consorzio ARM
1. Gli Organi del Consorzio ARM sono:
 - il Consiglio consortile;
 - la Delegazione consortile.
 2. Le competenze degli Organi del Consorzio ARM sono definite nello statuto consortile e nel PCAI-M.
 3. Durante la tappa zero del PCAI-M al Consorzio ARM è attribuito in particolare il compito di assicurare la messa in rete di tutte le risorse idriche e assicurare lo scambio d'acqua tra i Comuni consorziati.

- Art. 5
Competenze dei Comuni
- I Comuni consorziati rimangono competenti per la distribuzione di acqua potabile agli utenti, per la gestione delle rispettive reti idriche comunali, per la manutenzione delle fonti d'acqua che alimentano le condotte consortili e, in generale, per l'esecuzione di tutti i compiti di monitoraggio e sorveglianza previsti dalla legislazione di ordine superiore.
- Art. 6
Contabilità
1. La contabilità del Consorzio ARM è allestita secondo le modalità previste dalla Legge organica comunale, dal Regolamento sulla gestione finanziaria e contabilità dei Comuni e dalle Direttive emanate dalla Sezione degli enti locali.
 2. Essa è regolata secondo i disposti al *Capo III - Tenuta dei conti e organo di controllo esterno* dello Statuto consortile.
- Art. 7
Copertura dei costi
1. Il fabbisogno del Consorzio ARM è finanziato mediante le quote di partecipazione dei Comuni consorziati, così come previsto nello statuto consortile.
 2. Lo scambio di acqua potabile tra i Comuni consorziati viene attuato secondo il principio della compravendita solidale e regionale, che mira ad assicurare tasse di fornitura uniformi tra tutti i Comuni consorziati e, nel contempo, la copertura dei costi effettivi di produzione.
- Art. 8
Compiti del Consorzio ARM
1. Il Consorzio ARM fornisce, con diritto di privativa, acqua potabile ai Comuni consorziati, come pure ad eventuali aziende, enti o consorzi da essi costituiti, secondo le capacità degli impianti, alle condizioni del presente Regolamento e alle vigenti condizioni tariffarie.
 2. Il Consorzio ARM può inoltre fornire acqua ad altri enti di distribuzione, nella misura in cui è garantito il fabbisogno dei Comuni consorziati.
 3. Il Consorzio ARM provvede in particolare a:
 - a. assicurare che l'acqua potabile distribuita sia conforme e rispetti i requisiti definiti dalla legislazione in materia di derrate alimentari;
 - b. informare annualmente i Comuni consorziati circa le caratteristiche dell'acqua potabile distribuita;
 - c. informare immediatamente i Comuni consorziati nel caso in cui la qualità dell'acqua potabile non rientrasse nei parametri definiti dalla legislazione in materia di derrate alimentari;
 - d. assicurare che l'acqua sia distribuita nel limite del possibile nella quantità richiesta dai Comuni consorziati e alla pressione adeguata (riservati in particolare i casi di cui agli artt. 18 e 20).
 4. Ulteriori compiti sono definiti dal presente Regolamento.

CAPITOLO IV: IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE

- Art. 9
PCAI-M
- Gli impianti del Consorzio ARM sono realizzati in base al Piano cantonale d'approvvigionamento idrico del Mendrisiotto (PCAI-M) e alle sue varianti, allestiti secondo le norme applicabili in materia.
- Art. 10
Rete di distribuzione
1. La rete di distribuzione ARM comprende la condotta principale e quelle di distribuzione.
 2. Di regola, sulla condotta principale e sulle condotte di distribuzione non possono essere eseguiti allacciamenti. Il Consorzio ARM può però decidere altrimenti, caso per caso, sulla base di criteri tecnici ed economici.
 3. Le reti di distribuzione comunale rimangono di proprietà dei Comuni.
- Art. 11
Condotta principale ARM
- La condotta principale ARM è la tubazione di trasporto che da Riva San Vitale attraversa tutto il comprensorio fino ad arrivare a Chiasso ed è posata in conformità con il PCAI-M.
- Art. 12
Condotte di distribuzione ARM
- Le condotte di distribuzione ARM sono posate all'interno del comprensorio, in conformità con il PCAI-M. Esse garantiscono la messa in rete degli acquedotti comunali e il trasporto dell'acqua potabile dalla condotta principale ai serbatoi comunali.
- Art. 13
Costruzione
1. Il Consorzio stabilisce le caratteristiche tecniche, i tracciati e le modalità di posa delle condotte ARM, in conformità alle disposizioni cantonali e secondo le specifiche Direttive della SSIGA.
 2. La costruzione, la sorveglianza e la manutenzione degli impianti di distribuzione ARM spettano esclusivamente al Consorzio ARM. In casi particolari il Consorzio ARM può delegare tali compiti ai Comuni consorziati o alle aziende dell'acqua potabile comunali o di diritto privato controllate dal Comune consorziato.
 3. Nuove condotte ad uso comune possono essere realizzate dai Comuni consorziati, previo accordo con il Consorzio ARM, che assume i costi di realizzazione, riparazione e sostituzione proporzionalmente ai quantitativi di acqua trasportata. La sorveglianza e la manutenzione ordinaria sono interamente a carico del Comune consorziato.
 4. L'uso di condotte di distribuzione comunali esistenti per il trasporto dell'acqua potabile dalla condotta principale ai serbatoi comunali e per il transito verso i Comuni confinanti è concesso a titolo gratuito. Il Consorzio ARM assume i costi di riparazione e sostituzione delle condotte proporzionalmente ai quantitativi di acqua trasportata. La sorveglianza e la manutenzione ordinaria rimangono interamente a carico del Comune consorziato.

5. Il Consorzio ARM è preventivamente informato in caso di interventi di manutenzione o riparazioni sulle condotte comunali ad uso comune.
6. I Comuni consorziati che intendono sostituire o eseguire nuove condotte comunali devono inoltrare tempestivamente i progetti al Consorzio ARM.
7. Eventuali danni oppure perdite d'acqua devono essere immediatamente segnalati al Consorzio ARM.

Art. 14
**Accesso,
azionamento
di saracinesche**

Il diritto di aprire o chiudere le saracinesche del Consorzio ARM (compresi i dispositivi di interruzione degli allacciamenti) spetta solo alle persone espressamente autorizzate del Consorzio ARM secondo le disposizioni vigenti.

CAPITOLO V: FORNITURA DELL'ACQUA

Art. 15
Principi

1. La fornitura di acqua avviene, di regola, solo dopo la posa del contatore ed a impianto terminato.
2. I Comuni consorziati s'impegnano a fare un uso razionale e parsimonioso dell'acqua fornita.
3. L'acqua viene fornita in permanenza, alla pressione della rete e per tutta la sua estensione.
4. Il Consorzio ARM garantisce una fornitura d'acqua potabile conforme alle norme della legislazione in materia di derrate alimentari.
5. Il Consorzio ARM non garantisce la costanza della composizione, della durezza, della temperatura e della pressione dell'acqua erogata.

Art. 16
**Limitazione
della fornitura**

1. Il Consorzio ARM può limitare o interrompere temporaneamente la fornitura dell'acqua nei seguenti casi:
 - a. forza maggiore;
 - b. eventi atmosferici straordinari;
 - c. carenza d'acqua;
 - d. lavori di manutenzione, di riparazione o di ampliamento degli impianti;
 - e. disturbi dell'esercizio (in particolare guasti);
 - f. qualità dell'acqua potabile non conforme alla legislazione in materia di derrate alimentari;

2. Il Consorzio ARM provvede, nella misura massima possibile, a limitare la durata delle interruzioni.
3. Le limitazioni e le interruzioni prevedibili vengono notificate per tempo ai Comuni interessati attraverso i mezzi più appropriati. È compito dei Comuni consorziati avvertire tempestivamente i propri utenti.
4. In caso di penuria d'acqua potabile, tutti i Comuni consorziati si impegnano, in un'ottica di solidarietà intercomunale, ad applicare alla propria utenza le medesime restrizioni di consumo e a ridistribuire i quantitativi d'acqua a disposizione. Il Consorzio ARM si adopera per il coordinamento delle misure da intraprendere.

Art. 17
Esclusione di responsabilità

1. È esclusa ogni e qualsiasi responsabilità del Consorzio ARM per mancata o ridotta erogazione dell'acqua nei casi elencati all'art. 16 cpv. 1 che dovessero comportare danni di qualsiasi genere, sia diretti che indiretti.
2. Nei casi di limitazione o interruzione è compito dei Comuni consorziati adottare ogni misura adeguata ad evitare l'insorgere di danni derivanti dal successivo ripristino dell'erogazione di acqua. I Comuni consorziati provvedono ad avvertire tempestivamente i rispettivi utenti.

Art. 18
Divieto di cessione dell'acqua

1. È vietato ai Comuni consorziati, cedere acqua a terzi o deviarla verso altre destinazioni senza preventiva autorizzazione del Consorzio ARM.
2. Fanno eccezione gli scambi di acqua tra Comuni costituiti in un ente o un consorzio, avente per scopo l'approvvigionamento idrico.

Art. 19
Limitazione di portata

Il Consorzio ARM può limitare la portata erogata in casi di prelievo con punte elevate.

CAPITOLO VI: APPARECCHI DI MISURA

Art. 20
Misura e lettura

1. I quantitativi di acqua scambiati tra i Comuni consorziati sono misurati con i contatori del Consorzio ARM, che ne assicura la lettura periodica, di regola tramite dispositivi di telelettura.
2. Ai Comuni consorziati può essere delegato il compito di leggere il contatore e di comunicarne i dati rilevati al Consorzio ARM.

- Art. 21
Proprietà e manutenzione
- La proprietà del contatore e dei dispositivi di telelettura è del Consorzio ARM, che procede a proprie spese alla manutenzione e revisione regolare.
- Art. 22
Ubicazione
- Il contatore, posato al riparo da vibrazioni, da sollecitazioni meccaniche, dal gelo e facilmente accessibile in ogni momento, e i dispositivi di telelettura sono installati, di regola, nelle stazioni di consegna e nelle camere saracinesche del Consorzio ARM.
- Art. 23
Contestazioni
1. Qualora un Comune consorziato esprimesse dei dubbi sull'esattezza delle misurazioni può chiederne la verifica per iscritto. In tal caso il contatore sarà smontato dal Consorzio ARM e sottoposto ad un controllo in una stazione di taratura ufficiale.
 2. Nel caso in cui le indicazioni del contatore, sollecitato con il 10% della portata nominale, rimanessero nel limite di tolleranza del +/- 5%, tutte le spese derivanti dalla richiesta sono a carico del Comune, in particolare quelle di smontaggio e montaggio del contatore e quelle del controllo di taratura. Nel caso contrario le spese sono sopportate dal Consorzio ARM, unitamente a quelle derivate dalla revisione dell'apparecchio.
- Art. 24
Disfunzioni
1. Qualsiasi presunta anomalia o disfunzione del contatore deve essere tempestivamente annunciata al Consorzio ARM.
 2. Nel caso di cattivo funzionamento del contatore il consumo viene stabilito in base a quelli dei periodi precedenti paragonabili, di regola tre, tenuto conto di eventuali modifiche intervenute nel frattempo nell'impianto e nella sua utilizzazione.
 3. I Comuni consorziati non hanno diritto alla riduzione del consumo registrato a seguito di perdite dovute a difetti delle proprie installazioni o prelievi abusivi da parte di terzi.
- Art. 25
Sotto-contatori
1. I Comuni consorziati possono posare dei sotto-contatori, sopportandone le spese d'acquisto, di posa e di manutenzione. Devono essere osservate le prescrizioni tecniche.
 2. Di regola, il Consorzio ARM non si assume la lettura dei sotto-contatori.

CAPITOLO VII: ACQUISTO DI ACQUA DAI COMUNI CONSORZIATI

Art. 26

Principio

1. Per assicurare la messa in rete delle risorse idriche e la fornitura di acqua potabile ai Comuni consorziati che ne dovessero avere bisogno, durante la tappa zero del PCAI-M il Consorzio ARM acquista i quantitativi di acqua necessari dai Comuni consorziati che dispongono di un esubero di produzione di acqua potabile.
2. I Comuni consorziati che dispongono di un esubero s'impegnano a fornire al Consorzio ARM i quantitativi di acqua richiesti, secondo le norme applicabili in materia e nel rispetto dei regolamenti vigenti.
3. Il Consorzio ARM acquista l'acqua potabile offrendo, di principio, un prezzo d'acquisto uniforme a tutti i Comuni consorziati.

Art. 27

Prezzo di acquisto

1. Il prezzo di acquisto offerto da parte del Consorzio ARM è di 25 cts/m³.
2. Il Consorzio ARM può eccezionalmente offrire prezzi maggiori, unicamente laddove il costo reale di produzione dell'acqua potabile risultasse essere superiore all'importo di cui al cpv. 1. Spetta al Comune fornitore giustificare e documentare il maggior costo.
3. Il Consorzio ARM opera gli acquisti seguendo il principio dell'impiego parsimonioso delle risorse naturali e metodi di produzione sostenibili.
4. I costi di pompaggio fino al punto di consegna ARM sono considerati costi di produzione.
5. L'utilizzo della rete di distribuzione comunale per il trasporto dell'acqua è concesso a titolo gratuito da parte dei Comuni consorziati.

CAPITOLO VIII: TASSE DI FORNITURA

Art. 28

Principio

1. La fornitura di acqua ai Comuni consorziati, rilevata tramite contatore, è soggetta al pagamento di una tassa di fornitura, che serve a coprire i costi d'acquisto complessivi pagati dal Consorzio ARM.
2. Il Consorzio ARM attua lo scambio di acqua potabile tra i Comuni senza scopo di lucro e facendo in modo che tutti gli oneri siano ripartiti in maniera solidale tra i Comuni consorziati

Art. 29

Tassa di fornitura

1. La tassa di fornitura è calcolata in base ai quantitativi d'acqua forniti e ai costi complessivi sostenuti per l'acquisto di acqua durante un periodo contabile.

2. La forchetta della tassa di fornitura è indicata nella tabella A.
3. L'ammontare concreto della tassa corrisponde al prezzo medio pagato dal Consorzio ARM per l'acquisto di acqua nel corso di un periodo contabile.
4. L'ammontare della tassa di cui al cpv. 1 viene stabilita in via definitiva dalla Delegazione al termine del periodo contabile, nel rispetto dei limiti minimi e massimi indicati nella tabella A.
5. Al momento delle forniture il Consorzio ARM richiede il pagamento di un acconto.

Tabella A: Tassa di fornitura, fornitura misurata tramite contatore ARM (IVA non compresa)

| Tipo di acqua | Fornitura a | Unità | Minimo | Massimo |
|----------------|-----------------------|--------|--------|---------|
| Acqua potabile | Ai Comuni consorziati | CHF/m3 | 0.25 | 0.50 |

Art. 30
**Fatturazione e
 acconti per
 tasse di
 fornitura**

1. Le tasse di fornitura vengono fatturate ad intervalli regolari fissati dal Consorzio ARM. Di regola il consumo viene rilevato e fatturato almeno una volta all'anno. Intervalli di lettura e fatturazione più frequenti sono possibili.
2. Il Consorzio ARM richiede, di norma tra una lettura e l'altra, un acconto, di regola determinato sulla base del prezzo di acquisto offerto, come stabilito dal precedente art. 29 cpv. 2 e calcolato secondo il probabile consumo. Il conguaglio viene poi trasmesso al termine del periodo contabile.
3. Le fatture devono essere pagate entro i termini indicati sulle stesse.

CAPITOLO IX: CONTESTAZIONI E PROCEDURA

Art. 31
**Contestazioni
 e procedure**

1. Ad eventuali contestazioni contro le decisioni del Consorzio ARM sono applicabili le procedure previste dalla Legge sul consorzio dei Comuni del 22 febbraio 2010 (LCCOM).
2. Resta riservato il giudizio della SSIGA per le contestazioni di ordine tecnico, e del Laboratorio cantonale per le contestazioni di sua competenza.

CAPITOLO X: DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 32
Norma transitoria

Le convenzioni in essere che regolano la compravendita dell'acqua potabile tra i Comuni di Balerna, Chiasso, Morbio Inferiore e Vacallo mantengono la loro validità fino alla costituzione del Consorzio Servizio Idrico del Basso Mendrisiotto (SIBM), ma in ogni caso non oltre il 31 marzo 2023.

Art. 33
Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore con effetto al 1. ottobre 2022 dopo l'approvazione della competente Autorità cantonale.

Approvato dal Consiglio consortile il

Per il Consiglio consortile

Il Presidente
Domenico Pettinello

Il Segretario
Marco Maffi

Approvato dal Dipartimento delle Istituzioni, Sezione degli Enti Locali, con risoluzione no. del